



COMUNE DI URBANA

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

N. 11 Reg. delib.	Ufficio competente PERSONALE
----------------------	---------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Revisione periodica delle partecipazioni ex art 20 del d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e smi ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020. Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.
---------	--

Oggi **venti** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **19:40**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Danielli Michele	Presente	Boggian Matteo	Assente
Balbo Marco	Presente	Gobbin Monica	Presente
Marchioro Alessandro	Presente	Ferrari Giuditta	Presente
Zanin Romina	Presente	Gozzo Riccardo	Assente
Tonato Pierantonio	Presente	Fattore Anna	Presente

Presenti 8 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO COMUNALE GIAVARINA MARCO**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Danielli Michele nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i signori:

OGGETTO	Revisione periodica delle partecipazioni ex art 20 del d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e smi ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020. Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.
- L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>.
- Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 40 del d.lgs. 175/2016;*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila di euro;*
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del d.lgs. 175/2016.*
- Tali provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e comunicati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla suddetta Struttura.
- Con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017, l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti,

condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014. Le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo. In sintesi, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro sono acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti;

ATTESO che l'Ente nel 2017 in fase di una revisione straordinaria che costituisce anche l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, comma 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) aveva deliberato che non vi erano società da dismettere o mettere in liquidazione;

OSSERVATO che

- la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/2017 del 19 luglio 2017, ha approvato le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016", ed al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali disposizioni, ha predisposto un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, precisando che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;
- Come precisato dalla Corte dei Conti, sezione regionale per la Valle d'Aosta, con la deliberazione n. 6/2019 "Appare, pertanto, evidente che, ancorché suggerito e dunque sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti Locali e da inviare a questa sezione sia quello standard di atto di ricognizione predisposto dalla Sezione delle autonomie ..."

ATTESO che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune alla data di entrata in vigore del decreto n. 175/2016 (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del dlgs. 175/2016, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 dello stesso decreto o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

RICORDATO che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del dlgs 175/2016, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

CONSTATATO che non possono essere costituite, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;*

CONSIDERATO, inoltre, che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

CONSTATATO che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

TENUTO CONTO che, nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale del comune, in deroga alla produzione di un servizio di interesse generale, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero trattasi di società *in house* che hanno ricevuto affidamenti diretti di contratti pubblici dall'Amministrazione che esercita su di esse il controllo analogo anche congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

CONSTATATO che il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, è adottato ove, in sede di analisi, dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, l'Amministrazione rilevi:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del d.lgs. 175/2016;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. A tali fini, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione del piano di revisione straordinaria;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016;*

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi);

DATO ATTO che sono oggetto della rilevazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, solo società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, conseguentemente, l'ambito di definizione dei soggetti cui applicare la revisione straordinaria sono identificabili nelle seguenti società:

- Società per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società consortili a responsabilità limitata
- Società cooperative a responsabilità limitata;

VERIFICATO che sono escluse dalla ricognizione di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 i consorzi di servizi di enti locali laddove l'ambito di applicazione della ricognizione *"non opera in relazione alle quote dei consorzi disciplinati dall'art. 2602 cod. civ. che siano possedute da enti locali"* (Corte conti Veneto n. 205/2015) e, dunque, oggetto del piano di razionalizzazione riguarda esclusivamente le società anche consortili così come definite dall'art. 2 comma 1, lett. l), m), n), o) e p);

VISTA la delibera della Corte dei Conti, sezione autonomie, n. 19/2017 che, nel fornire le proprie linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016, rileva la necessità da parte delle amministrazioni pubbliche di definire il perimetro delle società indirette con riferimento all'art. 2, comma 1, lett g) (*<partecipazione indiretta>: la partecipazione in una società detenuta da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima amministrazione pubblica*);

RILEVATO che, con la delibera sopra citata la Corte dei Conti specifica che benché la disciplina del D.Lgs. n. 175/2016 sia intitolata *"riordino delle partecipazioni societarie"*, *contiene un implicito riferimento alle norme dell'art. 11-quater, d.lgs. n. 118/2011 e al "gruppo amministrazione pubblica" citato nel principio contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali*;

PRESO ATTO che il presupposto per l'applicazione della disciplina del testo unico alle partecipazioni indirette così come definite dall'art. 2, comma 1 lett. g) è l'esistenza di una situazione di controllo così come previsto e definito dall'art. 2359 c.c.;

RITENUTO, per contro, di assumere un'interpretazione estensiva e sistematica dell'art. 2, comma 1 lett. g) con l'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 dando conto nella ricognizione anche delle partecipazioni indirette detenute dall'Ente pur in assenza di una situazione di controllo come definita dall'art. 2359 c.c.;

OSSERVATO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, previo esame preliminare condotto a livello di area territoriale interessata, in conformità a sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in particolare in ordine alle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale;

RILEVATO che per quelle partecipazioni che non ricorrono i presupposti per il loro mantenimento, deve essere predisposto il piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che al fine del presente adempimento il comune di Urbana detiene una partecipazione diretta in Acquevenete SPA (società nata da fusione di Centro Veneto Servizi S.p.a. e Polesine Acque costituita in data 09/11/2017 con effetti contabili dal 01.01.2017) che risulta configurabile come "società quotata" ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 avendo emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati entro la data del 31/12/2015 (giusta nota prot. n. 3918 del 19/09/2017 del Centro Veneto Servizi S.r.l. in atti al protocollo comunale) e nota protocollo 5364 del 20/11/2018;

RILEVATO che l'art. 1, comma 5 citato dispone l'applicazione del decreto legislativo 175/2016 alle società quotate *"solo se espressamente previsto"* mentre l'art. 27 comma 5 dispone la non applicazione del medesimo decreto *"alle società in partecipazione che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari"*;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale che, stante l'incertezza interpretativa, esprime dati ulteriori rispetto all'ambito di applicazione del testo unico sulle partecipazioni pubbliche;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Veneto della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

ATTESO che per agevolare anche la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, del Dipartimento del Tesoro, sezione revisione straordinaria, viene utilizzato, per ogni società partecipata, il modello *standard* dell'atto di ricognizione messo a disposizione dal MEF e relativi esiti che viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42, 2° comma, lett. e);
- lo Statuto Comunale;

VISTO come ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il Responsabile dell'Area economico finanziaria ha rilasciato il parere formale di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile;

TENUTO CONTO che la decisione di confermare le partecipazioni in essere non richiede pertanto il parere obbligatorio dell'Organo in quanto non sono previste operazioni di alienazione, messa in liquidazione, fusione e soppressione indicate nell'articolo 20, comma 1 del Dlgs 175/2016

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e, ringraziandolo per la disponibilità accordata, lascia la parola al Responsabile Economico Finanziario Rag. Cucco Francesco, che illustra nei dettagli, l'obbligatorietà dell'adempimento e la proposta di deliberazione ed i suoi allegati, leggendone anche stralci.

Il Sindaco Danielli, al termine accertato che non ci sono interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione.

Presenti: 8 (otto);

Votanti: 8 (otto);

con voti espressi per alzata di mano Favorevoli: 8; Contrari: 0; Astenuti: 0;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale,

- 1) **di approvare** la ricognizione ed il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Urbana alla data del 31.12.2021, accertate come da allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **di allegare** altresì il modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, utilizzato, per ogni società partecipata, al fine di agevolare la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria, del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);
- 3) **di disporre** la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Veneto della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) **di incaricare** l'ufficio competente economico-finanziario di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione della presente deliberazione;
- 5) **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione alla società partecipata del Comune;
- 6) **di pubblicare** nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 14 del 14-12-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Revisione periodica delle partecipazioni ex art 20 del d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e smi ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020. Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Danielli Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIAVARINA MARCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.